

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ONLUS

“ILROSACHEOSA”

TITOLO I **COSTITUZIONE - SCOPO – DURATA**

Art. 1 - COSTITUZIONE

1. E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata "ILROSACHEOSA", qui di seguito detta "Associazione".
2. L'Associazione ha sede in Roma cap 00185, Via Liberiana n. 17. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera del Comitato Direttivo. Con delibera del Comitato Direttivo possono essere istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.
3. L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica, non confessionale. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici.

Art. 2 - SCOPO

1. L'Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto e con fini di solidarietà, ed in particolare quale organizzazione di volontariato che agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, di tutte le altre leggi regionali in materia di volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
2. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti dell'Associazione.
3. L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali di volontariato attivo ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale.

L'Associazione in particolare si prefigge le seguenti finalità:

- a) la tutela del diritto alla salute sia fisica che psicologica, anche a scopo preventivo, delle donne che hanno affrontato o stanno affrontando un percorso difficile, come ad esempio le donne colpite da tumore;
- b) il miglioramento della qualità della loro vita, soprattutto al fine di prevenire e rimuovere situazioni di bisogno;
- c) il coordinamento di attività di assistenza sociale e di auto aiuto delle donne affette da tali patologie e dei loro familiari, sia con l'intento di alleviare le sofferenze, anche mediante attività fisiche e culturali, promuovendo altresì l'informazione sull'argomento e sostenendo la ricerca che ne studia le cure ed i possibili trattamenti.

Che persegue attraverso le attività di seguito elencate:

- d) la creazione e la promozione di gruppi di auto aiuto per le donne colpite da tumore;
 - e) l'organizzazione di squadre di Dragon Boat su tutto il territorio nazionale per dare la possibilità alle donne operate di tumore al seno di praticare attività sportiva e per testimoniare, alle donne ancora affette dal problema, la possibilità della guarigione;
 - f) servizi di orientamento e di riferimento anche per i familiari toccati dal problema;
 - g) il sostegno alla ricerca sulle cure e sui possibili trattamenti;
 - h) lo scambio di informazioni con associazioni, enti e strutture pubbliche e private, nonché la creazione, l'organizzazione, lo sviluppo e la diffusione di una rete di comunicazione e di informazione tra le donne affette da tumore e loro familiari.
4. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità. L'Associazione potrà svolgere, esclusivamente per scopo

- di autofinanziamento e senza fine di lucro, le attività marginali previste per le organizzazioni di volontariato.
5. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altri enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Art. 3 – DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II **ASSOCIATI**

Art. 4 – SOCI

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo 2 e che siano mosse da spirito di solidarietà.
2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
3. Il numero dei soci è illimitato.
4. I soci hanno tutti parità di diritti e doveri. Hanno diritto di essere eletti alle cariche sociali, di votare direttamente o per delega, hanno diritto di voto per l'approvazione e modifica dello statuto, dei regolamenti e la nomina di tutti gli organi direttivi dell'Associazione e i loro supplenti, hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. Hanno inoltre diritto di recedere in qualsiasi momento dall'appartenenza all'Associazione senza che le loro dimissioni siano accettate.
5. I nominativi dei soci sono annotati sul libro dei soci. Tutti i soci pagano una quota annualmente stabilita dall'Assemblea. La quota non è rimborsabile, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.
6. I nuovi iscritti si impegneranno ad attenersi al presente statuto, ad osservare eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione e verseranno la quota annualmente stabilita dall'Assemblea entro il 31 gennaio di ogni anno. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Comitato Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti dell'Associazione.
7. I soci si impegnano a svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi soci consensualmente assegnata. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Comitato Direttivo.
8. Non è ammesso per gli associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari.
9. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 5 - ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

1. La qualità di socio si acquista all'atto dell'ammissione deliberata dagli organi direttivi a norma del presente Statuto.
2. Si perde per dimissioni volontarie comunicate al Comitato Direttivo con lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito.
3. Si perde inoltre:
 - a) per morosità dichiarata dal Comitato Direttivo;
 - b) nel caso in cui la persona non accetti più i fini statutari e non operi in conformità ad essi;
 - c) in caso di comportamento contrastante con gli scopi statutari e con le condotte indicate dal Regolamento nonché con le deliberazioni degli organi dell'Associazione;
 - d) nel caso in cui il socio tenga un comportamento lesivo dello spirito e dell'immagine dell'Associazione.
4. Nei casi elencati al punto 3, l'accertamento della perdita della qualità di socio spetta al Collegio dei Probiviri, il quale, sentito l'associato interessato ove richiesto, delibererà sull'eventuale azione disciplinare. La deliberazione del Collegio dei Probiviri vincola il Comitato Direttivo che dovrà adottare il relativo provvedimento di radiazione e comunicarlo con lettera raccomandata all'interessato ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito.
5. L'Assemblea dei soci, su proposta di almeno un terzo di questi ultimi o su istanza dell'interessato, può modificare la sanzione deliberata dal Collegio dei Probiviri con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.
6. Il socio può dimettersi in ogni tempo senza necessità che le dimissioni siano accettate.

TITOLO III **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Art. 6 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale);
- e) il Collegio dei Probiviri.

Art. 7 – MODALITA' PER LE ELEZIONI ALLE CARICHE SOCIALI

1. Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.
2. Ogni socio si può candidare per qualsiasi carica sociale ritenga opportuno.
3. Per ogni organo sociale da eleggere, il Presidente dell'Assemblea presenta una lista di tutti i soci candidati a tale carica. Ogni socio non si può presentare contemporaneamente come candidato in più di due liste.
4. Ciascun membro eletto ad una carica associativa decade immediatamente dalla carica se viene meno la sua qualità di socio o se dà le dimissioni, in tal caso il Comitato Direttivo convocherà l'Assemblea dei Soci per la rielezione del membro impedito.
5. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo ritenga necessario.
2. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
3. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.
4. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.
5. Spetta all'Assemblea:
 - a) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
 - b) esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
 - c) l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Comitato Direttivo;
 - d) deliberare sulle convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti;
 - e) eleggere i componenti del Comitato Direttivo, determinandone il numero, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri;
 - f) deliberare sulle modifiche dello statuto;
 - g) stabilire l'ammontare della quota associativa annuale;
 - h) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.
6. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione. I soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri soci purché non membri del Comitato Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti o del Collegio dei Probiviri. Ogni socio può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.
8. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
9. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
10. L'Assemblea delibera a voto palese per appello nominale.
11. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati all'adunanza, fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie che devono essere adottate con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
12. L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
13. Di ogni assemblea il Segretario deve redigere il verbale sul registro delle assemblee dei soci. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.
14. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli associati, compresi gli assenti.

Art. 9 – RAPPORTI TRA ASSEMBLEA DEI SOCI E COMITATO DIRETTIVO

L'Assemblea dei Soci può votare la sfiducia al Comitato Direttivo. La relativa mozione deve essere firmata da almeno un terzo dei membri. La mozione di sfiducia, votata per appello

nomina, è approvata dove ottenga il suffragio della maggioranza assoluta dei votanti: in tale ipotesi il Comitato Direttivo si intende immediatamente dimissionario. Le votazioni per l'elezione del nuovo Comitato Direttivo sono fatte nella seduta stessa dell'Assemblea che ha votato la sfiducia.

Art. 10 - COMITATO DIRETTIVO

1. Il Comitato Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci. Esso è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri, sempre in numero dispari, scelti fra i soci ordinari.
2. I membri del Comitato Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Comitato Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. Essi decadono qualora sono assenti per tre volte consecutive.
3. Le eventuali sostituzioni di componenti del Comitato Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati decadono insieme a quelli che sono in carico all'atto della loro nomina.
4. Il Comitato Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e nomina il Segretario e il Tesoriere. Le sopradette nomine ed ogni variazione inerente alla composizione del Comitato Direttivo risulteranno dai libri dei verbali delle Assemblee e del Comitato Direttivo.
5. Nessun compenso di nessun genere è dovuto ai membri del Comitato Direttivo per l'attività di amministrazione svolta a favore dell'Associazione, salvo il rimborso delle spese.
6. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, quando questi lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea dei soci. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
7. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età.
8. Le riunioni del Comitato sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Non sono ammesse deleghe.
9. Le deliberazioni del Comitato sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, la decisione viene demandata all'Assemblea dei Soci. Le deliberazioni dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
10. Al Comitato Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
11. Al Comitato Direttivo spetta inoltre:
 - a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
 - b) nominare tra i suoi componenti il Segretario e il Tesoriere;
 - c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- e) redigere i regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione conformandosi alle norme del presente Statuto. Detti regolamenti dovranno essere sottoposti, per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- f) indire adunanze, convegni, ecc.;
- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe, sia a livello provinciale, che regionale o nazionale;
- i) decidere sull'ammissione dei soci. L'eventuale rifiuto dovrà essere motivato;
- j) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- k) deliberare in ordine all'assunzione di personale, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 3, comma 4, della legge 266/91;
- l) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche a soci o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell'Associazione. I non soci a favore dei quali è deliberato tale conferimento non hanno diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali;
- m) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 11 - PRESIDENTE

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea dei Soci e del Comitato Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio, e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto a maggioranza dei voti dal Comitato Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Egli presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.
4. Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Comitato può richiedere la firma abbinata di altro componente il Comitato.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva che dovrà convocare entro 3 giorni dall'adozione del provvedimento preso.

Art. 12 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 13 - SEGRETARIO

1. Il Segretario, nominato dal Comitato Direttivo, affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Al Segretario compete la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Comitato Direttivo. Nei verbali vanno riportate le eventuali assenze di uno o più componenti del Comitato Direttivo.
3. Il Segretario cura la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, cura la conservazione dei libri verbali nonché la tenuta e la conservazione dei registri.
4. Il Segretario provvede al disbrigo della corrispondenza.

Art. 14 - TESORIERE

Il Tesoriere:

- a) predispone lo schema del progetto del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e lo presenta per l'approvazione all'Assemblea entro il 30 Aprile di ogni anno;
- b) redige la relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Comitato Direttivo nel caso non sia stato nominato il Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) provvede alla tenuta dei registri della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- d) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità con le decisioni del Comitato Direttivo.

Art. 15 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (eventuale)

1. Ai revisori spetta:
 - a) il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione;
 - b) sovrintendere e sorvegliare la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme cui l'Associazione è tenuta, ivi comprese quelle dettate dal presente statuto.
2. I revisori dei conti devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Comitato Direttivo.
3. I Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea, qualora l'Assemblea stessa lo ritenga opportuno, in numero di tre, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Art. 16 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il collegio dei probiviri è formato da un Presidente, un Vice Presidente e un terzo membro eletti dall'Assemblea generale dei soci ordinari tra i soci ordinari. Delibera a maggioranza di voti. I suoi membri restano in carica un anno e sono rieleggibili.
2. Al collegio dei probiviri è demandato il compito di deliberare circa le sanzioni disciplinari di cui all'art. 8 del presente Statuto.
3. Il Presidente del collegio dei probiviri nomina un supplente. In caso di definitivo impedimento del Presidente o di un altro membro del collegio, il supplente li sostituisce. Se soci ordinari per una nuova nomina.

TITOLO IV **RISORSE ECONOMICHE**

Art. 17 - RISORSE ECONOMICHE

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi dei privati;

- c) contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- g) donazioni e lasciti testamentari.

Art. 18 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario il Comitato Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione dei soci, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione sulla gestione accompagnata da quella dei Revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
4. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali dell'Associazione stessa.

TITOLO V **SCIOLIMENTO**

Art. 19 - SCIOLIMENTO

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, convocata con specifico ordine del giorno, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra i soci ma saranno devolute ad altre organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore ai sensi dell'art. 5 comma 4 legge 266/91.

TITOLO VI **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 20 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, delle leggi in materia di volontariato e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro.